

PIETRO CAPPELLO

I = PIETRO
CAPPELLO
= IT

REGIONALE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

CATANIA

RICORSO

I signori Marino Concetta, C.F. MRNCCT75C51C351X, Palazzo Giuseppe C.F. PLZGPP89M02C351W, Patti Loredana C.F. PTTNLL67R69C351F, Di Marco Angela C.F. DMRNGL83L41C351G, Caruso Gabriele Antonio C.F. CRSGRL93P18C351Q, Wisniecka Malgorzata Izabella, C.F. WSNMGR85E47Z127U, Andronico Carlo, C.F. NDRCRL64L20C351O, elettivamente domiciliati per il presente atto in Catania, via V. Giuffrida 107/A, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cappello, C.F. CPPPTR65C03F943I, pec pietro.cappello@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 0952861360, che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Domenica Gambadoro, pec mariadomenicagambadoro@pec.ordineavvocaticatania.it, C.F. GMBMDM78P48C351T, li rappresenta e difende giuste procure in calce al presente atto

Contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "GARIBALDI" Catania

Commissione esaminatrice concorso per il reclutamento di n° 23 unità di personale socio-sanitario di cui alla deliberazione n°1183 del 16/11/2023,

Nei Confronti

Corso Francesco, Zocco Veronica, Vaccaluzzo Alberto Maria, Marcelli Pietro, Drago Azzurra, Sambataro Sonia, Biondi Maria, Viscuso Giuseppa, Prezza Vento Pamela, Pastani Davide, Giambianco Giuseppe, Mancuso Maria, Vassallo Lucia, Veronica Angela, Murabito Monica, Triscali Maria Teresa

Ausilia, Di Benedetto Grazia, Testa Anna Lucia, Klimaszewska Katarzyna,
Volpe Maria, Bonanno Concetta, Alecci Giovanna, D'Antoni Maria

Per l'annullamento previa sospensione

Della deliberazione n° 86 del 29/01/2024, con oggetto procedura di selezione riservata per il reclutamento di n 23 unità di personale socio-sanitario, Approvazione graduatoria definitiva parziale ed individuazione vincitori;

Dei verbali n°1 del 21/12/2023, n°2 del 09/01/2024, n°3 di svolgimento prova pratica del 10/01/2024, n°4 di svolgimento prova pratica del 11/01/2024;

Nonché di ogni altro provvedimento presupposto, propedeutico, consequenziale e/o comunque connesso al provvedimento impugnato

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato alla procedura indetta, con deliberazione n°1183 del 16/11/2023, dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "GARIBALDI" Catania, per il reclutamento di n 23 unità di personale socio-sanitario.

All'art.5, "valutazione dei titoli e prove d'esame", dell'avviso, in esecuzione alla deliberazione succitata, era espressamente indicato A) prova pratica B) prova orale.

Quanto alla prova pratica si indicava che si sarebbe potuta svolgere in forma scritta.

Lo stesso articolo, quanto a durata e modalità di svolgimento delle prove, richiamava le disposizioni di cui agli articoli 7-16 del D.P.R. 220/21.

Non è dubitabile, quindi, che fossero previste due prove.

La prima, pratica, eventualmente svolgibile in forma scritta, e la seconda, orale, riservata a coloro che avessero raggiunto la votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.

Nei fatti, la prova pratica non si è svolta neanche in forma scritta perché è stata sostituita da una prova orale, a cui è seguita il giorno dopo una ulteriore prova orale.

Le prove selettive si sono, certamente, svolte in violazione a quanto previsto nell'avviso di selezione.

E', perciò, illegittima la deliberazione n° 86 del 29/01/2024, che approvava la graduatoria risultante dagli esiti degli esami e, unitamente agli atti ad essa prodromici siccome precedentemente indicati, come tale va annullata

DIRITTO

Violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'art. 5, dell'avviso, esecutivo della deliberazione 1183 del 16/11/2023, di selezione di 23 unità di personale appartenente all'area degli O.S.S..

Violazione art 7 del D.P.R. 220/21.

Eccesso di potere sotto il profilo dell'impossibilità per la commissione esaminatrice di modificare le modalità di svolgimento delle prove.

L'art. 5 dell'avviso di selezione per il reclutamento di 23 unità di personale appartenente all'area degli Operatori, profilo di Operatore Socio-Sanitario, ai sensi dell'art. 10 comma 7, del D.L. 30 marzo 2023, n°34, convertito in L.56/23 dispone che debbano svolgersi due prove la prima prevista alla lettera A) prova pratica, che secondo la previsione del bando si sarebbe potuta svolgere in forma scritta.

La seconda lettera B) prova orale.

È, quindi, evidente che sono previste due prove una pratica, eventualmente sostituibile da una prova scritta, e una orale.

Nelle previsioni del bando non si rinviene alcuna indicazione circa lo svolgimento di due prove orali.

informato
digitalmente da

PIETRO
APPELLO

N = PIETRO
APPELLO
= IT

mente pacifico è che il bando di concorso costituisce la *lex specialis* in materia di procedura e, come tale, va rispettata dalla commissione di concorso, che ha queste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando.

Sul punto la giurisprudenza è concorde.

Ex multis Cons. di Stato sez. III, n°963/17 "il bando di concorso pubblico, in quanto *lex specialis*, vincola non solo i candidati, ma la stessa pubblica amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, a pena di illegittimità del procedimento".

Il partecipante si vincola al rispetto delle disposizioni del bando, parimenti è vincolata l'amministrazione che deve applicarne le disposizioni.

Il bando è il fondamentale riferimento dell'azione dell'amministrazione e la sua puntuale applicazione è la garanzia per il rispetto dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa.

Le regole fissate nella *lex specialis*, costituita dal bando, vincolano l'operato dell'Amministrazione che è tenuta alla loro applicazione senza margini di discrezionalità nell'interpretazione e nell'attuazione.

Facendo svolgere due prove orali anziché una pratica e una orale, la Commissione Esaminatrice si è posta al di fuori delle regole che la stessa amministrazione si era data, anche a voler considerare la possibilità che la prova pratica potesse svolgersi in forma scritta.

Sulla sostituibilità della prova pratica con una prova scritta particolarmente interessante è la recentissima ordinanza n°5653 04/03/2024 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

La Corte, ponendosi in linea con il consolidato orientamento secondo cui la prova pratica di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica, in quanto finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto, ha ribadito che tale capacità pratica può essere verificata anche in forma scritta, ma che si contrappone alla prova teorica.

Di tale contrapposizione è perfettamente consapevole l'Amministrazione che, appunto, prevede una prova pratica sostituibile dalla prova scritta e una prova orale.

La Commissione Esaminatrice, inspiegabilmente, fa svolgere due prove orali. Tale modalità di svolgimento degli esami è illegittima.

Inoltre, non va sottaciuto che lo svolgimento di due prove orali ha imposto la preparazione di un numero rilevantissimo di domande con la conseguenza che alcune si sono sostanzialmente ripetute.

Si veda esemplificativamente la n°16 della prova pratica del 10/01/2024, di cui al verbale n°3, e la n°20 della prova orale del 11/01/2024, di cui al verbale n°4.

La domanda posta è identica "corretto uso dei guanti".

Ciò a testimonianza della necessaria diversità tra prova pratica e prova orale e delle loro non reciproca sostituibilità pena duplicazioni e sviamento dalla finalità cui le diverse prove di esame tendono.

Che la prova pratica non sia sostituibile dalla prova orale, lo si ricava, altresì, dal testo dell'art. 7 del D.P.R. 220/21, che ai commi 2, 3, 4, in riferimento ai candidati ammessi mai dispone la sostituibilità della prova pratica con quella orale, ma le pone sempre in successione.

Il comma 4 è molto chiaro in proposito "la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno della prova pratica".

Sono chiaramente indicate due tipologie diverse di prove d'esame.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi dedotti in giudizio.

Nelle more della trattazione nel merito si impone un intervento cautelare che disponga la sospensione della deliberazione al fine evitare il consolidamento di diritti soggettivi in capo ai vincitori, e non esporre i ricorrenti alla necessità di ulteriori azioni giudiziarie.

Per quanto sopra esposto i ricorrenti rappresentati e difesi come in epigrafe

ISTANZA EX ART. 52, Comma 2 C.P.A

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 C.P.A., essendo i controinteressati identificati 23, notificato l'atto ad uno dei controinteressati nello specifico Corso Francesco, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio, 12/11/2013 N° 23921, ovvero per pubblici proclami o nelle forme che il decidente riterrà opportune. Per questi motivi i ricorrenti rappresentati e difesi come in epigrafe

CHIEDONO

Voglia l'On.le T.A.R. adito, previa sospensione del provvedimento, annullare la deliberazione n° 86 del 29/01/2024, e gli atti prodromici siccome identificati, con ogni ulteriore conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa verte in materia di procedura concorsuale per accesso al pubblico impiego e sconta un versamento di € 325,00.

Catania lì 26/03/2023

Avv. Maria Domenica Gambadoro

Avv. Pietro Cappello

AVV. PIETRO CAPPELLO
Via V. Giuffrida 107/A 95127 Catania
Tel 0952861386 fax 0952861360
Mail cappelloavvpietro@gmail.com
Pec pietro.cappello@pec.ordineavvocaticatania.it

Attestazione di conformità

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma 1, della L.55/94, come modificata dalla lettera d) del comma 1 art. 16 quater, DL 18/10/2012 n°179, aggiunto dal comma 19 dell'art.1 L.24/12/2012, n°228 e dell'art. 22 comma 2 DLGS 07/03/2005 n°82 e successive modifiche ed integrazioni, io sottoscritto Avv. Pietro Cappello, del Foro di Catania, attesto che l'antescritto Ricorso, è copia autentica ottenuta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/12 introdotto dal DL 90/2014, del corrispondente Ricorso in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n°657/2024 del T.A.R.S. Catania, sez. IV, , esso consta di 6 (sei) pagine questa esclusa.

Catania, lì 11/11/2024

Avv. Pietro Cappello


CPPPTR65C03F9	Firmato digitalmente da
43I/7430010020	CPPPTR65C03F943I/743
076372.3K9z/	0010020076372.3K9z/
Pj8x3LgqFQAt64	Pj8x3LgqFQAt64BVDg9
BVDg93I0=	3I0=
	Data: 2024.11.11
	10:03:36 +01'00'

Pubblicato il 08/11/2024

N. 03693/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2024, proposto da Concetta Marino, Giuseppe Palazzo, Loredana Patti, Angela Di Marco, Gabriele Antonio Caruso, Malgorzata Izabella Wisniecka, Carlo Andronico, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Cappello e Maria Domenica Gambadoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'ARNAS – Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione Garibaldi di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Fabio Antonio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: Corso Francesco, Zocco Veronica, Vaccaluzzo Alberto Maria, Marcelli Pietro, Drago Azzurra, Sambataro Sonia, Biondi Maria, Viscuso Giuseppa, Prezza Vento Pamela, Pastani Davide, Giambianco Giuseppe, Mancuso Maria, Vassallo Lucia, Veronica Angela, Murabito Monica, Triscali Maria Teresa, Ausilia, Di Benedetto

Grazia, Testa Anna Lucia, Klimaszewska Katarzyna, Volpe Maria, Bonanno Concetta, Alecci Giovanna, D'Antoni Maria;

per l'annullamento

- della deliberazione dell'ARNAS intimata n. 86 del 20 gennaio 2024, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva parziale ed individuazione dei vincitori della procedura di selezione riservata per il reclutamento di n. 23 unità di personale socio-sanitario;
- dei verbali n. 1 del 21/12/2023, n. 2 del 9/01/2024, n. 3 di svolgimento prova pratica del 10/01/2024, n. 4 di svolgimento prova pratica del 11/01/2024;
- di ogni altro provvedimento presupposto, propedeutico, consequenziale e/o comunque connesso al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- parte ricorrente chiede l'annullamento della graduatoria in epigrafe, ed ha notificato i ricorsi, oltre che all'ARNAS in epigrafe, ad un solo controinteressato, anche chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio;
- l'ARNAS si è costituita spiegando difese;

Ritenuto:

- che debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria indicata in epigrafe, autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e della presente ordinanza mediante loro pubblicazione in forma integrale sul sito internet dell'ARNAS resistente, da richiedere nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, o

notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza, e con termine perentorio di cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

- di disporre che l'ARNAS resistente, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

- di rinviare, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare proposta con il ricorso, alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV): a) ordina l'integrazione del contraddittorio e gli adempimenti istruttori secondo quanto in motivazione; b) rinvia, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare proposta con il ricorso, alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

Andrea Maisano, Referendario

L'ESTENSORE
Diego Spampinato

IL PRESIDENTE
Giuseppa Leggio

IL SEGRETARIO

AVV. PIETRO CAPPELLO
Via V. Giuffrida 107/A 95127 Catania
Tel 0952861386 fax 0952861360
Mail cappelloavvpietro@gmail.com
Pec pietro.cappello@pec.ordineavvocaticatania.it

Attestazione di conformità

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma 1, della L.55/94, come modificata dalla lettera d) del comma 1 art. 16 quater, DL 18/10/2012 n°179, aggiunto dal comma 19 dell'art.1 L.24/12/2012, n°228 e dell'art. 22 comma 2 DLGS 07/03/2005 n°82 e successive modifiche ed integrazioni, io sottoscritto Avv. Pietro Cappello, del Foro di Catania, attesto che l'antescritta Ordinanza n°3693/24 pubblicata il 08/11/24, è copia autentica ottenuta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/12 introdotto dal DL 90/2014, del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n°657/2024 del T.A.R.S. Catania, sez. IV, , essa consta di 3 (tre) pagine questa esclusa.

Catania, lì 11/11/2024

Avv. Pietro Cappello



CPPPTR65C03F Firmato digitalmente da
943I/74300100 CPPPTR65C03F943I/743
0010020076372.3K9z/
20076372.3K9z/ Pj8x3LgqFQAt64BVDg9
310=
Pj8x3LgqFQAt6 Data: 2024.11.11
4BVDg9310= 10:05:58 +01'00'

ALLEGATO A

GRADUATORIA DEFINITIVA PARZIALE

P ₀₅	COGNOME NOME	VALUTAZIONE TITOLI	ESITO PROVA PRATICA	ESITO PROVA ORALE	TOTALE
1	ZOCCO VERONICA	4.400	24	28	56,400
2	VACCALLUZZO ALBERTO MARIA	4.030	24	28	56,030
3	MARCELLI PIETRO	4.852	22	27	53,852
4	DRAGO AZZURRA	1.322	24	28	53,322
5	SAMBATARO SONIA	2.240	24	27	53,240
6	BIONDI MARIA	4.240	23	26	53,240
7	VISCUSO GIUSEPPA	2.150	24	27	53,150
8	PREZZAVENTO PAMELA	0.940	24	28	52,940
9	PISTANI DAVIDE	2.722	23	27	52,722
10	GIAMBLANCO GIUSEPPE	1.690	24	27	52,690
11	MANCUSO MARIA	2.550	23	27	52,550
12	VASSALLO LUCIA	3.410	24	25	52,410
13	VERONICA ANGELA	2.400	23	27	52,400
14	CORSO FRANCESCO	2.382	24	26	52,382
15	MURABITO MONICA	3.082	23	26	52,082
16	TRISCALI MARIA TERESA AUSILIA	2.320	23	26	51,320
17	DI BENEDETTO GRAZIA	1.140	23	27	51,140
18	TESTA ANNA LUCIA	2.980	23	25	50,980
19	KLIMASZEWSKA KATARZYNA	1.030	22	27	50,030
20	VOLPE MARIA	1.810	23	25	49,810
21	BONANNO CONCETTA	2.330	22	25	49,330
22	ALECCI GIOVANNA	0.300	24	25	49,300
23	D'ANTONI MARIA	2.020	21	25	48,020

*Precede per età art. 5 lett. p)

DPR 487/94

*PUNTEGGIO TITOLI MODIFICATO A SEGUITO DELLA VERIFICA TITOLI